



**COMUNE DI SAN GINESIO**

(PROVINCIA DI MACERATA)

---

# **REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI**

*Art. 198, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152*

---

Via Capocastello, 35 – 62026 **SAN GINESIO** (MC) - Telefono: +39.0733.1960104 / +39.0733.656022  
[comune.sanginesio.mc@legalmail.it](mailto:comune.sanginesio.mc@legalmail.it) - [info@comune.sanginesio.mc.it](mailto:info@comune.sanginesio.mc.it) - [www.comune.sanginesio.mc.it](http://www.comune.sanginesio.mc.it)



I Borghi più Belli d'Italia  
*Il fascino dell'Italia nascosta*



ASSOCIAZIONE DEI PAESI  
**BANDIERA ARANCIONE**



San Ginesio  
Comune Bandiera Arancione  
Touring Club Italiano



TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI	n. Pag.
Art. 1 (Oggetto del Regolamento)	4
Art. 2 (Definizioni)	4
Art. 3 (Classificazione)	6
Art. 4 (Esclusioni e specificità)	8
Art. 5 (Gestione dei rifiuti)	9
Art. 6 (Ecogestione)	10
Art.7 (Principi generali di comportamento)	10
TITOLO SECONDO CAPO I GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U.	10
Art. 8 (Principi generali)	10
Art. 9 (Standard di qualità e quantità del servizio)	11
Art. 10 (Informazioni e comunicazioni alla cittadinanza)	11
Art. 11 (Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato: ambiti di collaborazione)	12
Art. 12 (Individuazione)	13
CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI R.S.U. Modalità della raccolta	13
Art. 13 (Sistemi di raccolta)	13
Art. 14 (Dotazione di cassonetti da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani)	13
Art. 15 (Ritiro rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)	14
Art. 16 (Pulizia e disinfezione dei contenitori)	14
Art. 17 (Modalità di conferimento dei rifiuti)	14
Art. 18 (Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e RAEE)	15
Art. 18bis (Rifiuti di piccole dimensioni e prodotti da fumo)	15
Art. 18ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)	15
Art. 18quater (Oli vegetali)	15
Art. 18quinques (Veicoli fuori uso rinvenuti abbandonati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico)	16
Art. 19 (Periodicità della raccolta)	16
Art. 20 (Atti vietati)	17
Art. 21 (Modalità di espletamento del servizio)	18
Art. 22 (Cestini stradali)	18
Art. 23 (Spazzamento delle foglie)	18
Art. 24 (Pulizia delle aree private)	19
Art. 25 (Pulizie e disinfezione delle fontane, dei servizi igienici pubblici e delle caditoie stradali)	19
Art. 26 (Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche)	19
Art. 27 (Corretto smaltimento — calcolo degli oneri)	20
Art. 28 (Individuazione delle zone di pertinenza dei servizio)	20
Art. 29 (Zone con servizio non istituito)	21

CAPO III - TRASPORTO DEI RIFIUTI	21
Art. 30 (Automezzi)	21
CAPO IV - RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	21
Art. 31 (Modalità di recupero e dello smaltimento)	21
Art. 32 (Autosmaltimento — Autocompostaggio domestico)	22
TITOLO TERZO CENTRI DI RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA	22
Art. 33 (Centri di Raccolta)	22
Art. 34 (Raccolta differenziata)	22
Art. 35 (Raccolta differenziata: supporto ai Centri di Raccolta)	23
Art. 36 (Raccolta differenziata dei rifiuti assimilati ai R.S.U.)	23
Art. 37 (Rifiuti inerti)	24
TITOLO QUARTO GESTIONE DI TIPOLOGIE PARTICOLARI DI RIFIUTI	24
Art. 38 (Rifiuti cimiteriali)	24
Art. 39 (Resti di animali)	25
Art. 40 (Siringhe)	25
Art. 41 (Potature e sfalci)	26
TITOLO QUINTO - ECOGESTIONE	26
Art. 42 (Adempimenti tecnici)	26
Art. 43 (Adempimenti amministrativi obbligatori)	27
Art. 44 (Documentazione obbligatoria e sua conservazione)	27
Art. 45 (Smaltimento dei rifiuti a norma)	27
TITOLO SESTO PERSONALE: FORMAZIONE — INFORMAZIONE - ORGANIZZAZIONE	27
Art. 46 (Formazione del personale)	27
Art. 47 (Informazione del personale)	28
TITOLO SETTIMO VIGILANZA E CONTROLLO CAPO I	28
Art. 48 (Organi di vigilanza e controllo)	28
CAPO II - SANZIONI	29
Art. 49 (Criteri)	29
Art. 50 (Applicazione delle sanzioni — conciliazione)	29
Art. 51 (Mancata conciliazione)	29
Art. 52 (Procedimento ingiuntivo)	29
Art. 53 (Rimozioni Materiali)	30
TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI	30
Art. 54 (Norme abrogate)	30
Art. 55 (Pubblicità del Regolamento e degli atti)	30
Art. 56 (Entrata in vigore del Regolamento)	30
Art. 57 (Casi previsti dal presente Regolamento)	30
Art. 58 (Modifiche del Regolamento)	30

## TITOLO PRIMO

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

##### *(Oggetto del Regolamento)*

Il presente regolamento disciplina il servizio di raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 2

##### *(Definizioni)*

Ai fini del presente regolamento e in riferimento alla normativa vigente, si intende per:

- a) "**rifiuto**": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "**rifiuto pericoloso**": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152;
- c) "**oli usati**": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "**rifiuto organico**": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "**autocompostaggio**": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "**produttore**": il soggetto, la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) "**detentore**": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- h) "**prevenzione**": misure adottate prima che una sostanza, un materiale, o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  1. la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'esonazione del loro ciclo di vita;
  2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotto sull'ambiente e la salute umana;
  3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotto;
- i) "**gestione**": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di intermediario e commerciante; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- j) "**raccolta**": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei Centri di Raccolta di cui alla lettera gg), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- k) "**raccolta differenziata**": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

- l) **"smaltimento"**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato "B" alla parte IV del D.Lgs. 152/06 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- m) **"recupero"**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato "C" della parte IV del D. Lgs. 152/06 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- n) **"trattamento"**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- o) **"frazioni recuperabili"**: le frazioni dei rifiuti che per le loro caratteristiche qualitativo-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero ai sensi della normativa vigente in materia;
- p) **"luogo di produzione dei rifiuti"**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- q) **"stoccaggio"**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui ai punti D15 dell'allegato "B" alla parte IV del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto "R13" dell'allegato "C" alla medesima parte IV;
- r) **"bonifica"**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo dell'area;
- s) **"gestione in regime di privativa"**: la raccolta il trasporto, il recupero lo smaltimento dei rifiuti o anche ciascuna delle singole operazioni, compreso il controllo di queste nonché il controllo delle discariche;
- t) **"servizio"**: il servizio di smaltimento rifiuti di competenza comunale, organizzato secondo le forme gestionali del Comune ai sensi delle normative vigenti in materia;
- u) **per "frazione umida dei rifiuti"**: si intendono i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
- v) **per "frazione secca dei rifiuti"**: si intendono i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie recuperabili e/o riciclabili;
- w) **per "ecogestione"**: si intende il complesso degli adempimenti formali e sostanziali che la normativa corrente impone al Comune nella sua veste di "produttore" di rifiuti speciali, pericolosi e non;
- x) **"circuito organizzato di raccolta"**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai consorzi di cui al titolo II e III della parte IV del Decreto Lgs 152/06 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato fra la Pubblica Amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazione di responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto di rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- y) **"centri di raccolta"**: aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell'allegato 1<sup>^</sup>, parag. 4.2, del D.M. 08 aprile 2008 e succ. m. ed i., conferito in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche

- attraverso il gestore del Servizio Pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
- z) **"compostaggio di comunità"**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Art. 3  
(Classificazione)

- 1) Per **"rifiuti urbani"** si intendono:
- I. i rifiuti domestici, anche ingombranti (*...beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere*), provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - II. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al precedente punto I, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 195, comma 2 lett. e);
  - III. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - IV. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (art. 184, comma 2, lett. d);
  - V. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
  - VI. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti II, III e V (*nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 2541/2003*);
  - VII. rifiuti inerti per piccole quantità (100 Kg/g) derivanti da attività di piccola manutenzione domestica nonché vasellame in genere (piatti, stoviglie, vasi in ceramica e terracotta) - (Conferimento COSMARI / Convenzione con privati autorizzati alla gestione di rifiuti inerti).
- 2) Le tipologie di rifiuti urbani di cui al precedente comma, **esclusa la tipologia dei rifiuti domestici**, i quali presentano le caratteristiche di cui all'allegato "I" della parte IV del Decreto Legislativo 152/06\*\*. (\*\*caratteristica di pericolo)
- 3) Ai sensi del presente Regolamento, nelle more dell'emanazione dei criteri di cui al comma 2, lettera e) dell'art. 195 del D.Lgs. 152/06, si intendono per:
- A. **"rifiuti assimilati ai rifiuti urbani"**, le seguenti tipologie:
- a) frammenti e manufatti di vimini e sughero (03.01.01 - 20.01.38, 20.03.02, 20.03.99);
  - b) paglia e prodotti di paglia (02.01.03 - 03.01.01 - 20.03.02, 20.03.99);
  - c) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura (03.01.02 - 03.01.03 - 03.03.01 - 03.01.01 - 15.01.03 - 15.01.06 - 17.02.01 - 20.01.38);
  - d) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile (03.03.01 —20.01.38);
  - e) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non liquidi, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, preferibilmente non inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (02.01.02 - 02.01.03 - 02.01.02 - 02.02.03 - 02.03.03 - 02.03.04 - 02.05.01 - 02.06.01 - 02.07.01 - 02.07.02 - 02.07.04 - 19.05.02 - 19.05.03 - 20.01.08, 20.03.02, 20.03.99);
  - f) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) (02.01.03 - 02.07.07 - 02.03.04 - 02.06.01 - 19.05.02 - 19.05.03 - 19.08.01 - 20.01.08 - 20.02.01 - 20.02.03 - 20.03.02);

- g) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi (02.01.02 - 02.01.03 - 02.01.06 - 02.02.03 - 02.03.03 - 02.03.04 - 02.07.03 - 19.05.02 - 19.05.03 - 20.01.08);
- h) fanghi di depurazione palabili provenienti da Impianti di depurazione H2O, purché non contaminati (190805, 20.03.04, 20.03.99);
- i) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili (15.01.05 - 15.01.06 - 20.01.39 -20.03.02);
- j) ritagli e scarti di tessuto di fibre naturali e sintetiche, stracci e juta (04.02.01 - 04.02.03 - 04.02.04 - 04.02.05 - 04.02.06 - 04.02.07 - 04.02.08 - 04.02.09 - 15.02.01 - 16.01.05 - 20.01.11);
- k) feltri e tessuti non tessuti (04.02.01 - 04.02.02 - 04.02.03 - 04.02.04 - 04.02.08 - 15.02.01 - 16.01.05 - 20.01.11);
- l) contenitori sporchi di toner, cartucce di stampanti, nastri inchiostriati (08.0309 - 16.02.05).  
purché:
  - **la loro produzione sia inferiore a una quantità pari, di regola, da 40 Kg. e/o 40 litri al giorno di raccolta con base 310 gg anno.**
  - **le sopra indicate tipologie rispettino le condizioni contenute nel titolo 1.1.1 della Deliberazione Interministeriale 27.07.1984.**

**B. "rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani"** le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni (04.02.09 - 07.02.99 - 16.01.03 - 16.01.05 - 17.06.02 - 17.07.01 - 20.01.39, 20.03.99);
- b) pelle e similpelle (16.01.05 - 20.01.10);
- c) resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali (02.01.04 - 04.02.03 - 04.02.07 - 04.02.09 - 07.02.13 - 07.02.99 - 08.01.05 - 12.01.05 - 15.01.02 - 16.01.05 - 16.02.05 - 16.02.07 - 16.03.01 - 17.02.03 - 17.06.02 - 20.02.03 - 20.03.99);
- d) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e simili (03.01.01 - 03.01.99 - 10.01.12 - 10.11.03 - 10.01.08 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.05 - 15.01.06 - 16.01.05 - 16.02.04 - 17.06.02 - 20.01.01 - 20.01.02 - 20.01.11);
- e) cavi e materiale elettrico in genere (16.01.05 - 16.02.02 - 16.02.05 - 17.04.08 - 20.01.36);  
purché:
  - abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al titolo 1.1.1. della Deliberazione Interministeriale 27.07.1984;
  - il loro smaltimento in impianti di discarica di prima categoria non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
  - non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettature ovvero, che figurino nell'allegato I, previsto dall'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 03 aprile 2006, n° 152 o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani.

- C. **Sono inoltre considerati rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani**, i rifiuti assimilati previsti al precedente punto 1), le cui produzioni, per singola utenza, siano superiori ad una quantità pari, di regola, da 40 kg e/o 40 lt al giorno di raccolta con base 310 gg anno.
- D. Per "**rifiuti speciali**", classificati secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi **si intendono**:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 Codice Civile;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e di smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

#### Art. 4

##### *(Esclusioni e specificità)*

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento **non si applicano** agli effluenti gassosi emessi in atmosfera, nonché al biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio biologico, in quanto disciplinati da norme specifiche, il terreno *in situ* inclusi il suolo contaminato non scavato, ai rifiuti radioattivi, ai materiali esplosivi in disuso, ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o allo sfruttamento di cave, alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali, se non contemplati dal comma 2" lett. b), paglia, sfalci e potature provenienti dalle attività di cui all'art. 184, comma 2", lettera e) e comma 3" lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- 2) Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/06, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a. le acque di scarico;
  - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento CE n. 1069/2009, eccetto quelli destinati ad incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare malattie, e smaltite in conformità del Regolamento CE 1069/2009;
  - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al Decreto Lgs. 30/05/2008 n. 117.
- 3) Le carogne rinvenute nelle aree soggette ad uso pubblico, i rifiuti cimiteriali e le siringhe usate ed abbandonate sul suolo pubblico o soggette ad uso pubblico sono specificatamente disciplinate nei successivi artt. 38, 39, 40.

Art. 5

(Gestione dei rifiuti)

- 1) In relazione alle diverse classi merceologiche e dalla conformazione del territorio la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
  - a) **Raccolta porta a porta o domiciliare:** raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
  - b) **Raccolta con contenitori stradali:** raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio pubblico, (*cassonetti, campane, etc...*), posizionati su aree debitamente individuate dal Comune.
  - c) **Raccolta presso centri di raccolta:** raccolta presso zone recintate presidiate, dotate di contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti;
  - d) Spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal presente Regolamento;
  - e) Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitario ed ambientale;
  - f) Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari.  
Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
- 2) **Organizzazione di siti specifici** appositamente individuati, e più specificatamente:
  - a) organizzazione di un centro di raccolta finalizzato alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in conformità a quanto disposto dal TITOLO II, art. n° 217 e segg. del D.Lgs. n° 152/06. Dovranno essere attivati sistemi adeguati di incentivazione della raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici da destinare successivamente a recupero e riutilizzo tramite il CONAI;
  - b) organizzazione di un centro di raccolta di oli e grassi animali e vegetali esausti (*oli di frittura*), prodotti dai privati cittadini, da conferire successivamente, per il trattamento e riutilizzo, al Consorzio obbligatorio nazionale degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti tramite imprese che effettuano la raccolta, trasporto e stoccaggio che partecipano al Consorzio stesso.(TITOLO III, art. n° 233 del D. Lgs. 152/06). Il Comune potrà dotare ciascun nucleo familiare di apposito contenitore, di adeguate dimensioni e capacità, debitamente contrassegnato, con cui dovrà essere effettuato il periodico conferimento al centro di raccolta;
  - c) organizzazione di un centro di raccolta in cui far confluire sia materiali inerti (*piatti, vasellame, etc.*) ovvero, altri rifiuti inerti indebitamente abbandonati sul territorio e/o proditoriamente conferiti in cassonetto, come pure, materiali inerti provenienti da piccoli lavori di restauro, ripristino e/o manutenzione eseguiti direttamente dal proprietario e/o conduttore di un'abitazione domestica;
  - d) organizzazione di un centro di raccolta, a titolo oneroso e non, di beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa (*frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria*) in applicazione di quanto disposto dal TITOLO III, art. 227 del D. Lgs. n° 152/06. Il Comune, inoltre, potrà anche convenzionarsi con Centri, sia pubblici che privati, abilitati al recupero e/o riciclo e/o riutilizzo di detti beni durevoli per uso domestico obsoleti e/o desueti.
- 3) **Trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;**
- 4) **Smaltimento e/o recupero e/o riutilizzo, in uno dei modi previsti dalla normativa vigente.**

Art. 6  
(*Ecogestione*)

I rifiuti speciali prodotti dal Comune sono assoggettati alla seguente ecogestione:

- a) individuazione tecnica ed attribuzione dei codici secondo la normativa europea con specifica distinzione dei rifiuti pericolosi e non;
- b) organizzazione dei depositi temporanei idonei (art. 183), comma 1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ;
- c) organizzazione di una rigorosa raccolta differenziata, in contenitori a norma, con divieto assoluto di miscelazione (art.187, D. Lgs. 152/06), salvo apposita autorizzazione;
- d) certificazioni analitiche dei rifiuti prodotti, quando richiesto dalla norma e/o necessario ai fini di un corretto smaltimento;
- e) organizzazione di una corretta metodica di smaltimento e/o recupero e/o riciclo ai sensi e con le modalità previste dalla normativa corrente in materia;
- f) tenuta a norma di legge dei registri obbligatori di carico e scarico dei rifiuti pericolosi prodotti, con le modalità e le localizzazioni previste dall'art. 190 del D. Lgs. 152/06;
- g) comunicazione annuale con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7  
(*Principi generali di comportamento*)

- 1) La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi indicate alla lettera n) del precedente art. 2 e l'ecogestione, in tutte le fasi previste dalla lettera e) del precedente art. 6, sono condotte in osservanza dei principi generali contenuti nell'art. 177, 178, 179 e 180 del D. Lgs. n° 152/06;
- 2) La gestione del servizio di smaltimento rifiuti si pone il fine di ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia con gli indirizzi generali dettati dal D. Lgs. n° 152/06.

## TITOLO SECONDO

### CAPO I

#### GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U.

Art. 8  
(*principi generali*)

- 1) La gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è effettuata nelle forme di cui all'articolo 195 e seguenti del D.Lgs. 152/06. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati è stato affidato alla società Cosmari s.r.l., il quale di norma provvede ai servizi di cui sopra per conto dei Comuni soci in relazione alle previsioni contrattuali e statutarie vigenti tra le parti. I soggetti titolari della competenza possono espletare il servizio mediante affidamento a ditte terze regolarmente autorizzate nel pieno rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
- 2) In particolare la gestione del servizio si uniforma ai seguenti principi generali:
  - a) rispettare tassativamente i principi inderogabili dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;
  - b) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini, **prevedendo, però, condizioni preferenziali di trattamento in favore dei cittadini disabili o anziani che versano in condizioni economiche particolarmente disagiate;**
  - c) garantire parità di trattamento e parità di condizioni del servizio prestato;

- d) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- e) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- f) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Decreto 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge 7 agosto n° 241.

#### Art. 9

##### *(Standard di qualità e quantità del servizio)*

- 1) Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal presente Regolamento sulla base dei principi generali indicati all'articolo precedente e dei seguenti principi specifici:
  - a) assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) stabilire le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) stabilire le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) fissare le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione cui all'articolo 184 comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/06 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 205/2008 e del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
  - e) prevedere, fissando standard minimi da rispettare, disposizioni specifiche tese ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primario, secondario e terziario, anche in sinergia con altre frazioni merceologiche;
  - f) stabilire l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta;
  - g) individuare le modalità più sicure ed efficaci per la pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli a recupero o smaltimento;

e dei seguenti fattori:

- I. continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
  - II. completezza e accessibilità dell'informazione dell'utente;
  - III. termine massimo di risposta ai reclami;
  - IV. sicurezza degli impianti;
  - V. rumorosità dei mezzi impiegati;
  - VI. numero del personale addetto;
  - VII. conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
  - VIII. caratteristiche delle zone industriali e artigiane;
  - IX. densità media della popolazione;
  - X. densità media di uffici e servizi;
  - XI. altri in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.
- 2) Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente vanno identificati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.
  - 3) Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio il Comune usufruisce del servizio di controllo interno, previsto dall'art. 196 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
  - 4) Gli standard possono essere aggiornati ogni anno, con cadenze determinate, anche sulla base delle indicazioni contenute in specifica relazione predisposta dal Responsabile del Servizio.

#### Art. 10

##### *(Informazioni e comunicazioni alla cittadinanza)*

- 1) Il servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti mediante la struttura organizzativa responsabile.

- 2) Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.
- 3) L'informazione e la comunicazione alla cittadinanza devono essere intese come elemento strategico che si affianca a pieno diritto alle scelte strutturali e strategiche del Comune tese ad ottenere il migliore risultato possibile dalla gestione del Servizio.
- 4) L'informazione e la comunicazione devono favorire l'efficienza della gestione dei rifiuti con particolare riferimento alle raccolte differenziate. Devono, inoltre, essere tese a valorizzare e gratificare i cittadini che partecipano attivamente allo svolgimento dei servizi prestati.
- 5) L'informazione e la comunicazione devono contribuire al miglioramento delle relazioni fra il Comune e la cittadinanza, devono favorire le raccolte differenziate, sia a livello qualitativo che quantitativo, devono pubblicizzare i risultati raggiunti e quello che i cittadini possono fare per migliorare detti risultati.
- 6) Il COSMARI S.r.l. può, attraverso i propri servizi di vigilanza, informare i cittadini sulle corrette modalità di gestione di rifiuti urbani e assimilati per ottenere la piena collaborazione nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.
- 7) Per favorire il conseguimento del miglior risultato possibile le iniziative di informazione e di comunicazione devono essere dirette a:
  - a) i tecnici del Comune ed i suoi operatori e le associazioni di categoria;
  - b) i mezzi di informazione e gli operatori del mondo scolastico;
  - c) le forze sociali, le associazioni di volontariato, le categorie professionali, le associazioni ambientaliste e di consumatori avvalendosi, anche, dei mezzi di informazione presenti sul territorio.
- 8) L'informazione e la comunicazione, per ottenere risultati ottimali, devono adottare in modo sinergico i seguenti strumenti: materiale informativo, azioni di coinvolgimento ed incentivi economici. L'informazione e la comunicazione devono essere mirate e diversificate nella forma e nei contenuti a seconda degli interlocutori a cui sono mirate (P.A., cittadini utenti, tecnici del Comune e/o suoi operatori e/o gestori, studenti ecc.).
- 9) La struttura organizzativa che riceve i reclami e le proposte dei cittadini devono provvedere a fornire le relative risposte ai richiedenti o, se non in grado, devono consegnare tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.
- 10) Il Gestore del servizio, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

#### Art. 11

*(Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato: ambiti di collaborazione)*

- 1) Il Gestore del servizio, in accordo con il Comune, per promuovere la raccolta differenziata con particolare riferimento ai Centri di Raccolta, si può avvalere delle Associazioni Ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
- 2) Le Associazioni e le Organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.
- 3) Il Gestore del servizio, in accordo con il Comune, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati può avvalersi anche di strutture operanti nel settore dei lavori socialmente utili *et similia*.

## Zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti

### Art. 12

(individuazione)

- 1) La raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani è istituita in tutto il territorio comunale differenziando le aree urbane e le aree rurali.

## CAPO II

### ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI R.S.U.

#### Modalità della raccolta

### Art. 13

(Sistemi di raccolta)

- 1) Nelle zone di raccolta servite di cui all'articolo precedente il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato da parte del Gestore del servizio come segue:
  - a) **Raccolta porta a porta o domiciliare:** raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
  - b) **Raccolta con contenitori stradali:** raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane...), sia in piazzale che in Centri di Raccolta;
  - c) **Raccolta presso Centri di Raccolta:** raccolta presso zone recintate presidiate, dotate di contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti;
  - d) Spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal presente Regolamento;
  - e) Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitario ed ambientale;
  - f) **Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari.**
- 2) Nelle zone rurali i produttori di rifiuti domestici cui al precedente punto a) sono tenuti a conferire gli stessi nei cassonetti, ovvero, mediante altri sistemi di raccolta, di volta in volta ritenuti più idonei allo scopo, individuati e collocati in punti più vicini alla zona di produzione. I produttori di rifiuti ingombranti cui al precedente punto b) sono tenuti a conferirli direttamente al Centro di Raccolta.

### Art. 14

(Dotazione di cassonetti da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani)

- 1) La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita in relazione alla periodicità della raccolta. La specifica collocazione dei cassonetti, o altri sistemi di raccolta, sarà effettuata con apposito atto dell'Ufficio comunale competente, tenendo conto dei seguenti parametri:
  - CENTRI URBANI:  $\leq 500$  metri dall'abitazione più lontana;
  - ZONE ESTERNE SERVITE:  $\geq 500$  metri dall'abitazione più lontana;
- 2) I cassonetti e gli altri sistemi di raccolta sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire la dispersione di liquidi, lo scorrimento dei cassonetti stessi, la dispersione a causa degli animali vaganti e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale e in luoghi facilmente accessibili con i mezzi adibiti alla raccolta.
- 3) In caso di specifica richiesta da parte di condomini di diversa o nuova collocazione di sistemi di raccolta, l'amministrazione si impegna a valutare l'opportunità e la

congruenza di tale richiesta. Tuttavia, in caso di accoglimento della suddetta richiesta, questi contenitori potranno essere collocati solo all'interno del perimetro di pertinenza dei medesimi condomini. Sarà responsabilità del condominio e/o del suo amministratore rispettare e far rispettare le modalità di conferimento dei rifiuti medesimi.

- 4) I piani urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione e/o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.
- 5) I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, che permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di un comando per permettere l'apertura e di adeguate segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale. I contenitori di cui sopra devono inoltre disporre di adeguata chiusura tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazione maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili. Lo svuotamento di detti contenitori dovrà essere effettuato con periodicità tale da evitare problemi igienico-sanitari (*qualora trattasi di rifiuti organici putrescibili entro 72 ore*), e di successivo trattamento e recupero dei materiali raccolti in forma differenziata come sopra.
- 6) In caso di comprovata necessità che richieda l'aumento del numero dei cassonetti per sopperire a situazioni particolari il Gestore del servizio, previo confronto con il competente Ufficio del Comune, dovrà assicurare la collocazione di un congruo numero di cassonetti.

#### Art. 15

##### *(Ritiro rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)*

- 1) La gestione della raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani destinati allo smaltimento avviene con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
- 2) La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani (quantità superiori a 40Kglgiorno), su richiesta dell'utente all'Autorità Competente, potranno essere svolte dal Gestore; *nel qual caso sarà stipulata per ogni utente apposita convenzione a titolo oneroso*, ricorrendo all'installazione, nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani o contenitori di maggiore capienza, anche di tipo scarrabile a seconda della quantità dei rifiuti prodotti.

#### Art. 16

##### *(Pulizia e disinfezione dei contenitori)*

- 1) Il Servizio è tenuto allo scrupoloso mantenimento dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico, se di competenza
- 2) Le operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori sono effettuate utilizzando automezzi appositamente attrezzati, attenendosi alle metodiche tecnico - scientifiche ed alle temporalità previste in apposita disposizione del Comune. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.
- 3) Il Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

#### Art. 17

##### *(Modalità di conferimento dei rifiuti)*

Il conferimento dei rifiuti urbani e delle tipologie dei rifiuti assimilati previsti dall'art.3 del presente Regolamento deve essere effettuato esclusivamente:

- 1) **Nelle aree urbane mediante raccolta porta a porta o domiciliare:** raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
- 2) **Nelle aree rurali e nelle attività produttive, utilizzando i contenitori installati:**
  - a) I rifiuti cui ai precedenti commi devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
  - b) I produttori che usano sacchi di plastica per il conferimento dei rifiuti indifferenziati devono prestare particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti ad esclusione di: ***aghi, siringhe, lame e altro materiale tagliente venuti a contatto con i liquidi ematici,*** possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.
  - c) I rifiuti urbani devono essere conferiti negli appositi contenitori nei giorni e secondo gli orari indicati con apposito atto dell'Organo comunale competente.

#### Art. 18

##### *(Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e RAEE)*

- 1) Il conferimento dei rifiuti ingombranti e dei RAEE deve essere effettuata o in appositi Centri di Raccolta situati in luoghi stabiliti dall'Amministrazione, o con altre modalità e criteri stabiliti da apposito atto dell'Organo comunale competente.
- 2) I rifiuti ingombranti ed i RAEE, qualora conferiti nei Centri di Raccolta, devono essere trasportati a cura dei produttori.
- 3) È vietato depositare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti o nelle relative piazzole ed in ogni altro luogo pubblico e/o aperto al pubblico.
- 4) I beni durevoli di uso domestico di cui all'art. 227 del D.Lgs. 152/2006 e succ. modificazioni ed integrazioni devono essere restituiti ai rivenditori, nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 49/2014, uno contro uno, della stessa tipologia. Nel caso che tali beni non vengano riconsegnati a detti rivenditori devono essere conferiti nell'apposito centro di raccolta istituito dal Comune. I rivenditori, nelle more dell'attuazione del disposto dell'art. 227, devono conferire i beni durevoli al centro di raccolta previa stipula di apposita convenzione con il Comune.

#### **Gestione di particolari categorie di rifiuti**

##### Art. 18 - bis

##### *(Rifiuti di piccole dimensioni e prodotti da fumo)*

- 1) Il Comune provvede ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di altra aggregazione sociale, appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
- 2) È vietato l'abbandono di mozziconi sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

##### Art. 18 - ter

##### *(Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)*

Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

##### Art. 18 - quater

##### *(Oli vegetali)*

##### *(Consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi animali esausti)*

- 1) Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono un consorzio. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.
- 2) Il Consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- a) assicura la raccolta presso i soggetti di cui al comma 1, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
  - b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
- 3) Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale.
  - 4) Il Consorzio di cui al comma 1 trasmette annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci, preventivo e consuntivo, entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tale soggetto presenta agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi nell'anno solare precedente.
  - 5) Chiunque, in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento al Consorzio detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
  - 6) Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.

#### Art. 18 - quinquies

*(Veicoli fuori uso rinvenuti abbandonati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico)*

- 1) Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso, deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208 e 209. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
- 2) Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
- 3) I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1, rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per "invenzione" e/o per "occupazione" ai sensi degli articoli 923, 927, 928 e 929 del Codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1, nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il Decreto 22 ottobre 1999 n. 460.

#### Art. 19

*(Periodicità della raccolta)*

- 1) Nelle zone ove si effettua la raccolta obbligatoria il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati, di norma, tutti i giorni feriali e comunque almeno tre volte la settimana. Nelle rimanenti zone la raccolta potrà essere svolta in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti.
- 2) Qualora dovessero aversi più giorni festivi consecutivi, uno solo di questi deve essere considerato lavorativo ai fini del comma precedente.
- 3) Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità di cui ai precedenti commi può essere modificata con ordinanza sindacale motivata e/o da provvedimento del Responsabile del servizio.

Art. 20  
(Atti vietati)

- 1) È vietato a chiunque:
- a) spostare e/o modificare l'ubicazione dei cassonetti stabilita dai competenti organi, ad esclusione del personale preposto;
  - b) danneggiare, imbrattare e affiggere qualsiasi cosa sui cassonetti;
  - c) depositare all'interno dei cassonetti dedicati rifiuti diversi da quelli individuati per tale contenitore nonché sostanze liquide, rifiuti allo stato fuso (*senza apposito sacchetto e/o involucro*), ceneri e/o carboni ardenti, materiali in stato di combustione, materiali che possono recare danno ai cassonetti e alle attrezzature come tubi metallici, aste, tavole, casse, ecc.;
  - d) inserire nei cassonetti **rifiuti pericolosi** come elencati nell'allegato "I" della Parte quarta, previsto dall'art. 184, comma 4 del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni; in recepimento dell'art. 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE compresi:
    - **batterie e pile (16.06.01 - 16.06.02 - 16.06.03) (20.01.33\* - 20.01.34);**
    - **medicinali (18.01.05); (20.01.31\*);**
    - **detergenti (20.01.29\*);**
    - **lampade a vapore di mercurio o di sodio ad alta e bassa pressione e tubi fluorescenti (20.01.21\*);**
    - **prodotti agrochimici (02.01.02) - pesticidi (20.01.19 );**
  - e) **inserire o abbandonare nei cassonetti e/o nel circuito di raccolta porta a porta: tutti i rifiuti destinati alla raccolta differenziata dagli articoli seguenti del presente regolamento, per i quali è stata prevista l'organizzazione del servizio.** Tali materiali dovranno essere depositati negli appositi contenitori e/o conferiti negli appositi Centri di Raccolta istituiti ed organizzati dal Comune;
  - f) depositare all'interno dei cassonetti i Rifiuti Speciali classificati all'art. 184 del D. Lgs. 152/06, che non siano stati esplicitamente dichiarati "**assimilati**" ai R.S.U. dal presente Regolamento;
  - g) depositare, lasciare, abbandonare fuori dei cassonetti, sacchetti, scatoloni, cartoni, bottiglie, carta e tutti rifiuti e materiali vari che sarebbero dovuti o potuti essere collocati entro li stessi cassonetti e/o contenitori/campane per la raccolta differenziata;
  - h) depositare i sacchetti dei rifiuti fuori dai cassonetti;
  - i) depositare i sacchetti dei rifiuti lontano dal luogo di produzione (abitazione o attività produttiva) nei giorni della raccolta porta a porta;
  - j) depositare contenitori adibiti alla raccolta porta a porta, in luoghi diversi dalla abitazione la quale risulta censita nel sistema di gestione della TARI;
  - k) depositare i rifiuti da parte di cittadini non residenti e non domiciliati nel sistema di raccolta del Comune territorialmente competente;
  - l) depositare i rifiuti in modo indifferenziato negli appositi contenitori collocati all'interno del perimetro condominiale, ovvero, da parte di soggetti diversi dai residenti del condominio medesimo;
  - m) depositare i contenitori concessi in uso alle attività produttive all'esterno del perimetro e/o della struttura aziendale, ciò al fine di prevenire ed evitare la possibilità di deposito di rifiuti da parte di terzi;
  - n) l'utilizzo di stoviglie monouso di tipo diverso da quelli compostabili e/o biodegradabili in occasione di sagre, feste paesane ed altre manifestazioni pubbliche e private (mercatini, fiere, concerti, etc.);
  - o) depositare rifiuti inerti derivanti da manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel circuito della raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

## Art. 21

### *(Modalità di espletamento del servizio)*

- 1) All'interno delle zone soggette allo spazzamento, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
  - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
  - b) le piazze;
  - c) i marciapiedi;
  - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
  - e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
  - f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.
- 2) Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
- 3) I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
- 4) Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
- 5) I **rifiuti risultanti dalle attività di spazzamento** così come identificate dal presente articolo **dovranno essere conferiti, per lo smaltimento, in forma separata** allo scopo di evitare contaminazioni da metalli pesanti, ordinariamente in essi contenuti.

## Art. 22

### *(Cestini stradali)*

- 1) Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, al fine di favorire la salvaguardia ottimale delle stesse, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per rifiuti.
  - a. Il Comune provvede ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di altra aggregazione sociale, appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
  - b. È vietato l'abbandono di mozziconi sul suolo, nelle acque e negli scarichi;
  - c. È vietato, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente, l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.
- 2) I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
- 3) È vietato depositare nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani domestici, rifiuti assimilati ai R.S.U. e rifiuti ingombranti.

## Art. 23

### *(Spazzamento delle foglie)*

- 1) Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
- 2) Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo di recupero e/o dello smaltimento.

Art. 24

*(Pulizia delle aree private)*

- 1) **I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.**
- 2) I rifiuti raccolti dai luoghi di cui al punto 1), derivanti da sfalci e potature devono essere conferiti con le metodiche previste dal successivo art. 41. Le altre tipologie di rifiuti devono essere, in relazione alla loro natura, smaltiti secondo le indicazioni del presente Regolamento;
- 3) In caso di inadempienza, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 del D.Lgs. 152/06 e Titolo Settimo, Capo II del presente Regolamento inerente le "Sanzioni", il Sindaco ordina ai responsabili di provvedere alla pulizia delle aree o fabbricati prevedendo il termine, trascorso il quale il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari produttori con le modalità di cui all'art. 54 del presente Regolamento.

Art. 25

*(Pulizia e disinfezione delle fontane, dei servizi igienici pubblici e delle caditoie stradali)*

- 1) Il servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, bagni pubblici e anche la pulizia dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento utilizzando anche prodotti disinfettanti.
- 2) La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'oneri se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.
- 3) I servizi igienici pubblici devono essere accuratamente puliti e disinfettati con le cadenze più opportune.
- 4) La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma in modo da assicurarne la costante funzionalità.

Art. 26

*(Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche)*

- 1) I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi; raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal Servizio.
- 2) I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa sono tenuti a garantire la pulizia degli spazi impegnati per le manifestazioni, sia direttamente sia tramite una convenzione col Servizio.
- 3) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.
- 4) Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, disciplinate in merito alla pulizia secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.
- 5) Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in casi di lavori riguardanti fabbricati.
- 6) In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

Art. 27

*(Corretto smaltimento - calcolo degli oneri)*

- 1) Ai fini di un più corretto, successivo smaltimento finale e di un più puntuale calcolo degli oneri di raccolta e smaltimento in funzione della determinazione della tariffa, i rifiuti urbani non domestici, di cui ai precedenti articoli, devono essere raccolti separatamente e conferiti secondo le modalità stabilite dall'Ente gestore dell'Impianto.

Art. 28

*(Individuazione delle zone di pertinenza del servizio)*

- 1) Le zone in cui la raccolta dei RSU e dei rifiuti assimilati è obbligatoria e nelle quali il servizio è istituito e gestito, sono:

- quelle comprese nei perimetri dei centri abitati;
- quelle in cui sono presenti insediamenti sparsi;

In queste zone:

- a) I rifiuti urbani interni prodotti negli insediamenti sparsi sono conferiti dai produttori osservando le modalità di cui all'art. 17 del presente Regolamento.
  - b) Per la raccolta mediante contenitori del tipo cassonetti, questi debbono possedere le caratteristiche tecniche indicate al precedente art. 14.
  - c) I contenitori possono essere sistemati in apposite aree individuate in modo da non ostacolare il passaggio veicolare e pedonale. Essi vengono allocati in ragione del numero degli insediamenti sparsi esistenti e delle tipologie di rifiuti prodotti.
  - d) Il lavaggio e la disinfestazione dei contenitori sono effettuati a cura del Servizio secondo le norme sanitarie previste dalla normativa vigente.
  - e) Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento alle disposizioni previste per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti all'interno dei centri abitati.
  - f) Lo spazzamento viene esteso nelle strade, piazze e nelle pubbliche Vie degli agglomerati urbani periferici.
  - g) Le frazioni di rifiuti per i quali è attuata la raccolta differenziata devono essere conferite con le modalità previste per la raccolta porta a porta o utilizzando specifici contenitori predisposti dal servizio o direttamente al Centro di Raccolta nonché nei contenitori specifici se predisposti dal Servizio.
  - h) Ai fini di cui al presente articolo, il Servizio può installare uno o più contenitori previsti dal precedente articolo 14 nei pressi di insediamenti sparsi, qualora la quantità dei rifiuti ivi prodotti renda tecnicamente ed economicamente vantaggiosa la scelta.
- 2) Nelle zone servite dalla raccolta dei rifiuti urbani caratterizzate da una bassa densità abitativa, dalla presenza di case singole con adeguati spazi a verde (*zone individuate planimetricamente*), l'amministrazione comunale annualmente in sede di approvazione delle tariffe potrà concedere l'abbattimento nella misura massima prevista dalla legge ai fini del contenimento della produzione dei rifiuti alle seguenti condizioni:
    - a) venga effettuata con la frazione umida una letamatura organica nella superficie contigua all'abitazione effettivamente coltivata ad orto, coltura agraria, giardini e comunque coltivazioni tipiche della zona;
    - b) che il recupero diretto della frazione dei rifiuti di cui alla lettera precedente avvenga almeno una volta all'anno per una superficie minima di 100 mq;
    - c) che la frazione umida venga stoccata in idonea concimaia o trasformata in compost con strutture adeguate.

Art. 29

*(Zone con servizio non istituito)*

Nelle altre zone con insediamenti sparsi, dove la raccolta non è effettuata, gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni o equiparati come segue:

a) **Conferimento dei rifiuti:**

- I. Nelle zone, situate fuori dalle aree ove è istituito il servizio di raccolta, i produttori debbono conferire i rifiuti urbani, comprese le frazioni previste per la raccolta differenziata, in uno dei contenitori più prossimi sistemato nella zona servita.
- II. Le modalità di conferimento sono le stesse previste per i rifiuti urbani agli articoli specifici del presente Regolamento.

b) **Spazzamento:**

- I. Nelle zone di cui al presente capo il Servizio non espleta lo spazzamento delle strade e i servizi accessori.
- II. I proprietari e/o conduttori degli insediamenti sparsi possono richiedere al Servizio lo spazzamento delle strade e gli altri servizi accessori, nel cui caso le spese previamente comunicate, sono a carico dei richiedenti.

CAPO III

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 30

*(Automezzi)*

- 1) Il trasporto dei rifiuti dal luogo di raccolta a quello di smaltimento è effettuato con automezzi idonei (autocompattatori e similari) al fine di evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri e di cattivi odori.
- 2) Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente. Se necessario il Comune indica luoghi idonei ove eseguire le operazioni di trasbordo.
- 3) Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati, previa ordinanza del Comando di Polizia Locale, ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.
- 4) Oltre a quanto stabilito dal codice della strada, previa ordinanza del Comando di Polizia Locale, possono essere disposti divieti di sosta o di fermata o altri divieti e/o limitazioni in prossimità dei contenitori di rifiuti onde permettere la raccolta.

CAPO IV

RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 31

*(Modalità di recupero e dello smaltimento)*

- 1) Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso impianti autorizzati.
- 2) Il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata avviene:

- a) avvalendosi dell'opera dei Consorzi nazionali obbligatori, sia quelli già funzionanti (Consorzio obbligatorio degli oli usati, COBAT, ecc.), sia quelli la cui istituzione è prevista dagli articoli 223, 228, 233 e 234 del D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) avvalendosi dell'opera di Consorzi e/o Aziende private debitamente autorizzate al recupero e/o riciclo e/o riutilizzo ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) valorizzando le frazioni di rifiuti per cui esiste un mercato.
- 3) Le attività di cui ai punti 1) e 2) devono esplicarsi nel pieno rispetto dei Piani regionali e provinciali di settore.
- 4) Il COSMARI S.r.l. provvede alle attività di cui ai punti 1) e 2) per tutti i Comuni associati sulla base di apposito contratto di servizio.

#### Art. 32

##### *(Autosmaltimento)*

##### *(Autocompostaggio domestico)*

Per i rifiuti di cui alla lettera e), 2° comma dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni "non pericolosi" è consentito l'autosmaltimento nel luogo di produzione. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche e degli specifici regolamenti di settore nonché di quelli emanati dall'Autorità locale.

### TITOLO TERZO

#### CENTRI DI RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA

#### Art. 33

##### *(Centri di Raccolta)*

- 1) I Centri di Raccolta Comunali o intercomunali sono costituiti da aree presidiate e allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto ad impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell'allegato 1<sup>^</sup>, pag. 4.2, del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e succ. m. ed conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché, dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
- 2) Le caratteristiche tecniche specifiche ed il funzionamento di ciascun Centro di Raccolta verranno individuate da apposito regolamento tenendo conto delle disposizioni normative in materia.
- 3) La gestione dei Centri di Raccolta può essere effettuata dal Comune e/o dal soggetto che gestisce il pubblico servizio anche in collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. Le collaborazioni per il servizio di gestione dei Centri di Raccolta, potranno anche comprendere l'espletamento di un servizio domiciliare programmato da effettuarsi, con apposito impegno contrattuale, in favore dei cittadini anziani e/o disabili, individuati e segnalati dal Comune.

#### Art.34

##### *(Raccolta Differenziata)*

- 1) Il servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, ai sensi del TITOLO II articolo 217 e segg. del D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 2) Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute nei commi e negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti urbani:
- a) **carta e cartone (20.01.01);**
  - b) **vetro (20.01.02);**
  - c) **plastica (contenitori per liquidi, bottiglie,) (20.01.39);**
  - d) **metalli ferrosi e non ferrosi in genere (contenitori, barattoli, fusti, fustini, sfridi ecc.) (20.01.40);**
  - e) **oli e grassi animali e/o vegetali non emulsionati (20.01.25);**
  - f) **rifiuti di imballaggio (primario — secondario - terziario) 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 15.01.07, 15.01.09);**
  - g) **beni durevoli di uso domestico di cui al punto 5. articolo 227, titolo III D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni (20.01.35\* - 20.01.36);**
  - h) **pile e batterie (20.01.34 - 20.01.351;**
  - i) **medicinali (200131\* - 200132);**
  - j) **lampade a vapore di mercurio o di sodio ad alta o bassa pressione (20.01.23)**
  - i) **sfalci e potature (200201);**
  - k) **legno (20.01.37\* - 20.01.38);**
  - l) **oli minerali (20.01.26);**
  - m) **inerti (20.02.02 — 20.03.99);**
  - n) **rifiuti dei mercati (20.03.02);**
  - o) **rifiuti urbani non differenziati (20.03.01);**
  - p) **toner quali cartucce di stampa e fotocopiatrici (08.03.18);**
  - q) **eventuali frazioni merceologiche diverse da quelle sopra descritte che il Comune e/o il Consorzio gestore del servizio dispongano con apposito provvedimento come raccolta differenziata.**
- 3) I rifiuti di cui al precedente comma se già oggetto di raccolta differenziata nel Comune non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani ma devono essere depositati, con le cadenze determinate dall'Amministrazione, nell'apposito Centro di Raccolta o nelle altre strutture di cui al successivo art. 35.
- 4) I produttori di rifiuti assimilati destinati al recupero che intendono avvalersi del servizio pubblico per le successive fasi di recupero sono tenuti a conferire i medesimi rifiuti con le modalità di cui al comma 3 salvo diversa disposizione del gestore del servizio in riferimento alle quantità.
- 5) Il gestore del servizio potrà anche disporre l'utilizzo del Centro ai fini del conferimento in forma differenziata di rifiuti speciali, provenienti da particolari categorie produttive (agricoltura, ecc.), con apposito atto amministrativo da adottarsi sulla base di apposito accordo di programma.

#### Art.35

##### *(Raccolta Differenziata: supporto ai Centri di Raccolta)*

Nel caso in cui, per motivate esigenze, non sia possibile utilizzare il Centro di Raccolta, saranno messi a disposizione ulteriori contenitori stradali per alcune frazioni merceologiche (carta, vetro, umido, pannolini e pannoloni, indumenti usati, oli vegetali) anche se non presidiate. Detti contenitori saranno eliminati non appena il Centro di Raccolta ritornerà funzionale.

#### Art. 36

##### *(Raccolta differenziata dei rifiuti assimilati ai RSU)*

- 1) Il servizio di raccolta differenziata degli assimilati recuperabili che il produttore intende conferire per le successive fasi di recupero verrà articolato come segue:

- a) **a titolo gratuito**, verranno messe a disposizione delle aziende produttive le strutture del Centro di Raccolta. I rifiuti assimilati potranno essere conferiti al Centro direttamente dalle aziende produttive, utilizzando i loro mezzi aziendali, con le modalità e le temporalità che verranno fissate dal Comune, sempre che sia osservata una stretta differenziazione dei rifiuti da conferire.
  - b) **a titolo oneroso**, stipulando apposita convenzione con le aziende produttrici. Il servizio provvederà al ritiro periodico dei rifiuti assimilati direttamente nel luogo di produzione, alla fornitura, in locazione, dei contenitori idonei al deposito temporaneo ed al conferimento di detti rifiuti assimilati al Centro di raccolta. I rifiuti assimilati dovranno essere inseriti nei contenitori specifici in maniera strettamente differenziata.
- 2) Il servizio a titolo gratuito è diretto soprattutto alle aziende produttive di piccole e/o medio-piccole dimensioni, con produzione di rifiuti assimilati quantitativamente poco significative.
  - 3) Il servizio a titolo oneroso è diretto specificatamente alle aziende produttive medie e/o medio-grandi e/o grandi, con produzione di rifiuti assimilati quantitativamente significative.
  - 4) Il Comune potrà, se ne esistono i presupposti e/o l'opportunità, attivare opportune sinergie con aziende private che già operano nel settore sul territorio comunale.

#### Art. 37

##### *(Rifiuti inerti)*

- 1) I produttori e/o detentori di rifiuti urbani inerti possono conferire gli stessi presso il Centro di Raccolta. Qualora questi Centri non dispongano di adeguati contenitori, potranno provvedere al recupero in forma diretta previo conferimento ad appositi Centri di Recupero con i quali il Comune stipulerà apposite convenzioni.
- 2) Le modalità e le condizioni di conferimento al Centro pubblico di Raccolta saranno stabilite con appositi atti amministrativi dell'Ente gestore del servizio. Il conferimento dovrà essere effettuato direttamente dai soggetti che effettuano i lavori, a loro cura e spese. \*\*\*\*
- 3) I richiedenti permessi di costruire devono, ove la norma lo preveda, dichiarare preventivamente se da tali lavori derivino rifiuti inerti, ed in caso positivo dovranno dimostrare con documentazione e/o attestazioni le modalità di conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti citati. Tali adempimenti devono essere svolti dal richiedente comunque ed in ogni caso prima e/o contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, in caso contrario gli stessi verranno sospesi dall'autorità comunale fino all'esatto adempimento.
- 4) Il permesso a costruire o altre forme (D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A., ecc.), prevedono come prescrizione il corretto adempimento delle disposizioni in materia di deposito, trasporto, conferimento e smaltimento anche dei rifiuti inerti.
- 5) Nel caso di dichiarazione di inizio attività edilizia (D.I.A.), (S.C.I.A.), (C.I.L.A.), il richiedente e/o il progettista, dovrà adempiere a quanto sopra contestualmente alla presentazione della stessa D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A., salvo in caso negativo la sospensione della medesima.

Legenda: \*\*\*\*(i produttori avranno l'onere di stipulare convenzioni singole per ogni luogo di produzione di rifiuti)

## TITOLO QUARTO

### GESTIONE DI TIPOLOGIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

#### Art.38

##### *(Rifiuti cimiteriali)*

- 1) I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
  - a) ordinaria attività cimiteriale;

- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
  - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
- 2) Ai sensi dell'art. 184, comma 2, punto f) del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere a), b) e c), sono classificati come rifiuti urbani.
  - 3) I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, possono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati all'interno o all'esterno del Cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
  - 4) I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, avendoli la norma classificati rifiuti urbani nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 254/2003, possono essere avviati in discarica per rifiuti non pericolosi. Essi, stante i potenziali rischi igienico-sanitari, debbono essere assogettati al benessere del responsabile sanitario che assiste alle operazioni.
  - 5) I rifiuti di cui alla lettera c), comma 1, pur essendo classificati rifiuti urbani, per motivi morali e per potenziali pericolosità per la salute e l'igiene pubblica, non possono essere conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi, ma dovranno essere conferiti ad un Forno crematorio; in subordine potranno essere conferiti per la termodistruzione oppure potranno essere reinterrati nello stesso cimitero.
  - 6) La raccolta separata, il deposito temporaneo e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo e/o dalla normativa in materia sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato D.P.R. n° 285 del 1990 (*codice di Polizia Mortuaria*).
  - 7) Lo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dalle attività cimiteriali deve avvenire garantendo la massima igienicità nella fase di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 254/2003.

#### Art. 39

##### (*Resti di animali*)

- 1) Le carcasse di animali rinvenuti sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi, di qualunque natura essi siano pur non considerate rifiuti dalla normativa vigente, devono essere rimosse a cura del Servizio e avviate allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento CE 1069/2009.
- 2) I resti di animali di piccole dimensioni, per coloro che ne dimostrino il possesso e dispongano di luoghi idonei, possono essere interrati, previa autorizzazione sanitaria rilasciata dal medico Veterinario dell'ASUR territorialmente competente, nel giardino dell'abitazione del proprietario.
- 3) I resti di animali di dimensioni maggiori, su parere del servizio veterinario competente devono essere prontamente allontanati dalle aree di rinvenimento e avviati alla termodistruzione o interrati in idonei terreni preventivamente individuati dall'Amministrazione Comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.
- 4) Nei casi di pericolo di malattie infettive, le carogne sono rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità stabilite dal regolamento CE. 1069/2009, in osservanza alle norme contenute nel comma 1, lett. b) dell'art. 227 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 40

##### (*Siringhe*)

- 1) Per motivi igienico-sanitari e di sicurezza il Servizio effettua la raccolta delle siringhe usate ed abbandonate su suolo pubblico o soggette ad uso pubblico.

- 2) La raccolta delle siringhe è effettuata tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitori con chiusura.
- 3) Le siringhe raccolte pur rappresentando dei rifiuti urbani esterni, stante la particolare origine e natura, vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla A.S.U.R. previa disinfezione e raccolta in appositi contenitori (art. 227 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, integrato e modificato dal D. Lgs. 205/2008).
- 4) Presso il Centro di Raccolta verrà organizzato un apposito Deposito Temporaneo tecnicamente idoneo ad evitare ogni rischio.
- 5) Le siringhe verranno avviate a smaltimento mediante termodistruzione presso impianti autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 41

##### *(Potature e sfalci)*

- 1) I rifiuti organici quali le potature e gli sfalci di aree verdi dovranno essere destinati ad attività di recupero per la produzione di compost nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato "C" del D.Lgs. 152/06.
- 2) In alternativa, le potature e gli sfalci di aree verdi potranno essere raggruppati ed abbruciati nel luogo di produzione, ove possibile, in piccoli cumuli. Tale attività costituisce normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali risultanti come sostanze concimanti ed ammendanti,
- 3) In sede di produzione degli sfalci e potature derivanti dalla gestione di aree comunali, da parte di soggetti incaricati dal Comune, questi dovranno essere dichiarati fra i rifiuti assimilati qualora si intenda consentirne la raccolta da parte del soggetto incaricato alla gestione del Servizio.
- 4) Qualora detti rifiuti (sfalci e potature) rientrino fra le tipologie dichiarate assimilabili, questi potranno essere destinati all'impianto di recupero COSMARI S.r.l., previa convenzione fra il produttore (operatore) ed il Comune di provenienza.
- 5) Il Servizio provvederà a convogliare direttamente il verde proveniente da aree pubbliche al Centro di Raccolta.
- 6) I conferitori privati possono portare le potature e gli sfalci di loro produzione, direttamente al Centro di Raccolta (servizio a titolo gratuito).

### TITOLO QUINTO

#### ECOGESTIONE

#### Art. 42

##### *(Adempimenti tecnici)*

- 1) L'Amministrazione Comunale con proprio atto di indirizzo indicherà l'avvio dell'attività di Ecogestione di cui agli articoli seguenti del presente Titolo Quinto;
- 2) L'Ufficio Tecnico provvederà ad effettuare un sopralluogo in tutti gli Insediamenti produttivi di pertinenza del Comune finalizzato al rilevamento della totalità delle problematiche esistenti ai sensi dei D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni e elaborerà i dettami finalizzati alla corretta ecogestione del Comune.
- 3) L'elaborato sfilato dall'Ufficio tecnico, in completa osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e succ. modificazioni ed integrazioni, dovrà contenere:

- a) la corretta individuazione dell'intera gamma dei rifiuti speciali prodotti;
- b) la loro codificazione secondo il C.E.R.:
- c) l'indicazione della localizzazione del/dei deposito/i temporaneo/i;
- d) le direttive per la corretta organizzazione del deposito temporaneo;
- e) l'indicazione dei contenitori tecnicamente idonei per lo stoccaggio dei rifiuti da inserire in deposito temporaneo;
- f) l'indicazione delle scritte, diciture e simbologie obbligatorie da apporre sia nel deposito temporaneo che sui contenitori, ai sensi della normativa corrente in materia di gestione dei rifiuti e della sicurezza degli ambienti di lavoro;
- g) l'indicazione delle precauzioni e cautele che devono essere assunte dagli operatori, ai sensi della normativa corrente in materia di gestione dei rifiuti e della sicurezza degli ambienti di lavoro;
- h) l'individuazione delle soluzioni più idonee (attrezzature, macchinari, impiantistica, adeguamenti logistici ecc.), atte a risolvere particolari problematiche riscontrate negli Insediamenti produttivi del Comune nella sua veste di produttore di rifiuti;
- i) controllo della correttezza e congruità delle documentazioni tecniche di supporto in possesso del Comune.

#### Art. 43

##### *(Adempimenti amministrativi obbligatori)*

Ai sensi degli articoli 189, 190, 192 e 212, Titolo I, Capo I del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune ha l'obbligo di tenere un registro di carico-scarico, con fogli numerati e vidimati dell'Ufficio del Registro, su cui devono essere annotate, con le scadenze di legge, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali pericolosi, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto da effettuarsi con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

#### Art. 44

##### *(Documentazione obbligatoria e sua conservazione)*

- 1) I rifiuti speciali prodotti dal Comune ed avviati a smaltimento devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente i dati di legge.
- 2) Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal Comune e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il Comune. Ad essa deve aggiungersi un'altra copia, trasmessa dal trasportatore entro tre mesi dalla data del conferimento, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario. In caso di mancata ricezione entro tale termine deve essere data comunicazione alla Provincia.
- 3) Il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato dall'Ufficio del Registro o dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, deve essere annotato sul registro IVA acquisti.
- 4) Le copie del formulario devono essere conservate per 5 (cinque) anni.

#### Art. 45

##### *(Smaltimento dei rifiuti a norma)*

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
- 2) I rifiuti speciali prodotti dal Comune devono essere conferiti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al Decreto. Lgs. 152/2006.
- 3) La responsabilità del Comune per il corretto smaltimento dei rifiuti è esclusa quando concorrano le condizioni cui al secondo paragrafo del precedente articolo 44.

## TITOLO SESTO

### PERSONALE: FORMAZIONE — INFORMAZIONE ORGANIZZAZIONE

#### Art. 46

##### *(Formazione del personale)*

- 1) Il Comune programmerà, un corso di formazione tecnica diretta agli amministratori ed ai tecnici comunali, aperto ai quadri imprenditoriali operanti sul territorio. Il corso sarà incentrato sull'approfondimento delle tematiche della nuova normativa ambientale emanata in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, cioè il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) A questo corso di formazione dovranno seguire specifici incontri con gli stessi soggetti, in presenza di modificazioni operative e/o interpretative e/o strutturali sulla normativa ambientale corrente o di particolari problematiche ambientali che dovessero insorgere per il Comune.

#### Art. 47

##### *(Informazione del personale)*

- 1) Agli amministratori ed ai tecnici comunali dovrà pervenire, con i mezzi più idonei che il Comune andrà ad individuare, un flusso, costante ed aggiornato, di informazioni, di pareri, di commenti alla normativa corrente in materia ambientale, organizzato e finalizzato al sempre migliore espletamento della loro attività, al raggiungimento ottimale delle finalità e degli obiettivi del Servizio.
- 2) Nel corso degli incontri periodici previsti dal secondo comma dell'articolo 46 gli amministratori ed i tecnici comunali potranno confrontarsi criticamente relativamente agli aggiornamenti informativi ricevuti.

## TITOLO SETTIMO

### VIGILANZA E CONTROLLO

#### CAPO I

#### Art. 48

##### *(Organi di vigilanza e controllo)*

- 1) Alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine, il personale Ispettivo e di Vigilanza delle ASUR Marche e dell'A.R.P.A.M. Il Comune di San Ginesio, si dota di adeguate forme di controllo per verificare il rispetto da parte del gestore di quanto previsto dal contratto di servizio.
- 2) Possono, altresì, accertare violazioni aventi carattere amministrativo, in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente Regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del COSMARI S.r.l., appositamente nominati Ispettori Ambientali con provvedimento del Sindaco territorialmente competente, così come meglio specificato nel Regolamento di istituzione di tale figura.
- 3) Gli Agenti della Polizia Locale ed il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cosa diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi ed ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia

necessario e utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime,

## CAPO II

### SANZIONI

#### Art. 49

##### *(Criteri)*

- 1) Oltre a quanto previsto dal Capo III del D. Lgs. n° 507 del 15/11/1993 inerente la tassa per lo smaltimento dei R.S.U. e/o le soprattasse di cui all'art. 76 dello stesso D.Lgs. n° 507/93 viene stabilito che per ogni violazione al presente regolamento si applicherà una sanzione amministrativa da €. 50.00 (*cinquanta*) a €. 500,00 (*cinquecento*).
- 2) Salvo diversamente disposto per casi particolari stabiliti dal Regolamento o da ordinanze del Sindaco, per ogni caso o fatto commesso in violazione delle norme e discipline contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa fissa nella misura minima di cui al comma precedente con le disposizioni di cui al T.U.L.C.P. n° 383 del 03/03/1934 relativamente agli artt. dal 106 al 110 così come disposto dall'art. 7 - bis, della Legge 18 agosto 2000 n° 267.

#### Art. 50

##### *(Applicazione delle sanzioni-conciliazione)*

- 1) Le violazioni non costituenti reato, sempre che da essi non sia derivato danno a terzi e al Comune, potranno essere conciliate, nei termini previsti dalla normativa vigente con il pagamento da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa fissata ai sensi della Legge 11 novembre 1981 n. 689, ovvero nel minimo come stabilito con le disposizioni di cui al T.U.L.C.P. n° 383 del 03/03/1934, relativamente agli artt. dal 106 al 110 così come disposto dall'art. 7 - bis, della Legge 18 agosto 2000 n° 267.

#### Art. 51

##### *(Mancata conciliazione)*

- 1) Nel caso in cui sia stata contestata la violazione ma non abbia avuto luogo la conciliazione nei tempi previsti dalla Legge 689/81, e nel caso in cui il trasgressore non sia stato presente e la violazione non sia stata contestata personalmente all'autore, il verbale di accertamento è notificato al trasgressore responsabile con l'invito a pagare la somma prevista nel minimo entro 60 gg. dalla notifica (art. 16 L. 689/81 — art.9, L. R. 10 agosto 1998 n. 33).
- 2) L'interessato e/o gli eventuali responsabili in solido entro 30 gg. dalla contestazione e/o notificazione del verbale, possono inviare scritti difensivi al Sindaco e/o al Comando e/o uffici che hanno redatto il verbale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnati all'ufficio protocollo del Comune di San Ginesio e/o consegnati presso il Comando e/o uffici di cui sopra che ne rilasciano ricevuta (art. 18 L. 689/81 — art. 10, L. R. 10.08.1998 n. 33).

#### Art. 52

##### *(Procedimento ingiuntivo)*

- 1) Qualora non abbia avuto luogo il pagamento del verbale oppure siano stati presentati scritti difensivi, il Comando e/o l'ufficio interessati dal Comune inviano rapporto al Sindaco con la documentazione relativa atta a consentire allo stesso di valutare il caso e di emettere ordinanza ingiuntiva stabilendo la sanzione da pagare entro 30 gg. comprese le spese di notifica ed eventualmente determinando e comminando sanzioni di natura amministrativa

non pecuniaria ordinandone l'esecuzione e stabilendone modalità e tempi (art. 18 L. 689/81 — art. 13, L. R. 10 agosto 1998 n. 33).

- 2) Nel caso di recidiva specifica, l'ingiunzione prevederà in una somma non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta).

#### Art. 53

##### *(Rimozioni materiali)*

- 1) Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, di regolamento e/o di specifica ordinanza del Sindaco, nei casi di abbandono di rifiuti su spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 152/2006.
- 2) Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese comprese quelle relative alla eventuale custodia.
- 3) La presente normativa è applicabile se ricorrono i casi, valutato dal Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale, sentiti gli uffici preposti, anche per le aree private gravate da servitù. pubblica e per le stesse aree private in quanto tali in casi particolari, sentito il parere eventuale della A.S.U.R.

### TITOLO OTTAVO

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 54

##### *(Norme abrogate)*

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari con esse contrastanti.

#### Art. 55

##### *(Pubblicità del Regolamento e degli atti)*

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### Art. 56

##### *(Entrata in vigore del Regolamento)*

Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 42 della Legge 18 AGOSTO 2000 N. 267, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

#### Art. 57

##### *(Casi previsti dal presente Regolamento)*

Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:

- a) le Leggi nazionali e regionali;
- b) le ordinanze del Sindaco;
- c) altri regolamenti comunali, regionali, ecc.,

#### Art. 58

##### *(Modifiche del Regolamento)*

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.